



ISCRITTO AL N. 23 PRESSO IL MINISTERO DI GIUSTIZIA

Dal 25/02/2016

OCC
COMMERCIALISTI
TERAMO



www.occteramo.it

<https://www.facebook.com/commercialistiteramo>

LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (12G0011) ([GU Serie Generale n.24 del 30-01-2012](#))

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/2012**

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(15G00012) ([GU Serie Generale n.21 del 27-01-2015](#))

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/2015**

17 luglio 2015 viene approvato il Modello per l' Iscrizione degli OCC

Costituito il **23 novembre 2015**

iscritto al n. **23** del Registro presso il Ministero di Giustizia dal 25/2/2016

ATTIVITA' FORMATIVA

Novembre 2016 - **1° Corso di alta formazione in procedure concorsuali e crisi da sovraindebitamento 1 edizione A.A 2016/2017** 40 ore di lezione – 40 CF

Partecipanti N.151

di cui 14 avvocati (13 di Teramo e 1 Lanciano) e 137 dottori commercialisti (118 odcec Teramo e 19 altri Ordini)

Ottobre 2018 – marzo 2019 - **2° Corso di alta formazione in procedure concorsuali e crisi da sovraindebitamento 2 edizione A.A 2018/2019** 52 ore di lezione – 52 CF

Partecipanti **N. 199**

- **n. 150 commercialisti** (n. 129 ODCEC Teramo e 21 altri Ordini (n. 1 Pescara, n. 4 Chieti, n. 3 Lanciano, n. 1 Vasto, n. 1 L'Aquila, n. 11 Ascoli Piceno);
 - **n. 41 avvocati** (n. 28 avv. Teramo, n. 2 avv. Roma, n. 3 avv. L'Aquila e Sulmona, n. 3 avv. Pescara, n. 2 avv. Lanciano, n. 1 avv. Vasto, n. 2 avv. Ascoli Piceno);
 - **n. 8 non iscritti in Albi.**
-

CODICE DELLA CRISI: L'ACCESSO ALL'ALBO CURATORI

Riferimenti legislativi:

D.Lgs. 12.01.2019, n. 14

D.Lgs. 147/2020 (G.U. 5.11.2020, n. 276)

L'art. 356 del Codice della crisi e dell'insolvenza ha previsto l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un Albo unico e nazionale dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, funzioni di gestione, supervisione o controllo nelle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza e quindi le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore.

Il citato art. 356 è uno dei 16 articoli del Codice entrati in vigore già dal 16.03.2019 (ossia al 30° giorno dalla pubblicazione in G.U.), sebbene non siano ancora state approvate le modalità di iscrizione all'Albo, che avrebbero dovuto essere stabilite entro il 1.03.2020 con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il MEF.

CODICE DELLA CRISI: L'ACCESSO ALL'ALBO CURATORI

L'art. 37 D.Lgs. 147/2020 ha modificato gli artt. 356, c. 2, 357, c. 1 e 358, c. 3 attenuando i requisiti di formazione professionale e di esperienza, sia per la durata dei corsi di perfezionamento, sia per il primo popolamento dell'albo.

- 1) la durata dei corsi di perfezionamento necessari, prevista originariamente in un minimo di 200 ore, è ridotta a 40 ore per i soggetti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
 - 2) per il primo popolamento dell'Albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, c. 1, del Codice, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore dello stesso art. 356, in almeno 2 procedure negli ultimi 4 anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Il periodo di osservazione per conteggiare il numero delle procedure per le quali si sono assunti incarichi continuerà a essere quello **16.03.2015-16.03.2019**.
-

PRATICHE TRATTATE

Il numero delle istanze pervenute alla segreteria per l'accesso alla procedura della crisi da sovra indebitamento complessivamente sono state:

- n. 24 anno 2016
- n. 32 anno 2017
- n. 28 anno 2018
- n. 63 anno 2019
- n. 59 anno 2020
- n.14 anno FINO 19 FEBBRAIO 2021

TOTALE PRATICHE GESTITE AL 19 FEBBRAIO 2021 **N. 220**

APPUNTAMENTI IN PRE-ISTRUTTORIA CON I SOVRAINDEBITATI

La segreteria rilascia informazioni al pubblico e fissa appuntamenti con cadenza settimanale, per una pre-istruttoria invitando all'incontro il sovraindebitato e/o il suo Avvocato difensore.

ATTUALMENTE TUTTO QUESTO VIENE FATTO ON LINE..

RICEVIMENTO DOMANDA

La Segreteria al ricevimento della domanda provvede:

- alla protocollazione, scannerizzazione e formazione fascicolo;
 - all'esame formale della domanda e dove necessario alla richiesta di documentazione integrativa al fascicolo.
-

NOMINA GESTORI

La Segreteria inoltra al Referente la comunicazione riguardante la formazione del fascicolo e dà l'ok per l'apertura della pratica.

Il Referente procede alla visione di tutta la documentazione del fascicolo e nomina uno o più Gestori della crisi. Provvede alla determinazione dei compensi e alla dichiarazione d'indipendenza.

Successivamente la Segreteria procede all'invio delle comunicazioni di rito ai gestori i quali entro i termini indicati devono restituire l'accettazione e la dichiarazione di indipendenza.

ACCETTAZIONE COMPENSO

Nel momento in cui si procede alla nomina dei gestori si determina il compenso provvisorio e il versamento dell'acconto, calcolato in percentuale sul compenso, da imputare a fondo spese che verrà erogato al gestore previa emissione della fattura ex art. 15. Il debitore deve procedere all'accettazione dei compensi ed effettuare il versamento affinché si dia impulso al vero avvio della procedura.

Il versamento del fondo spese dovrà avvenire in un'unica soluzione e nei tempi previsti nel provvedimento del referente ma, nel caso in cui ciò non sia possibile, il sovraindebitato potrà chiedere una dilazione dei tempi di pagamento previo assenso dei gestori.

ACCETTAZIONE COMPENSO

Questa fase implica una stretta collaborazione tra segreteria e Referente al fine di poter evadere nei tempi giusti e con correttezza le richieste pervenute.

Riguardo l'accettazione del compenso , è prevista la sottoscrizione del documento all'esito di un incontro presso la sede dell'Organismo tra debitori e gestori in presenza del Referente.

Attualmente, a seguito della pandemia, l'incontro per l'accettazione del compenso non è attuabile e pertanto i gestori, preferibilmente il gestore ausiliario del debitore, dovrà trasmettere tramite pec all'OCC l'accettazione del compenso da parte del sovraindebitato.

AVVIO DELL'ATTIVITA' DEI GESTORI.

Una volta accettato il compenso il gestore convoca il debitore ed inizia l'attività di composizione della crisi al fine di procedere all'elaborazione del piano.

In questa fase la segreteria e il Referente vengono spesso coinvolti per fornire informazioni circa l'iscrizione a ruolo del fascicolo, il mancato pagamento dei compensi/fondo spese, la fatturazione ed altri chiarimenti in materia.

OMOLOGA DEI PIANI.

Una volta che il piano del consumatore o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti viene omologato, **il gestore deve comunicare tempestivamente** alla segreteria il decreto di omologa **con la specifica del credito che vanta L'OCC.**

Si precisa che nei piani, tra i creditori del sovraindebitato, deve essere inserito l'Organismo di Composizione della Crisi, titolare del credito, e non il nominativo del Gestore. Pertanto l'importo da indicare nel piano dovrà corrispondere al compenso pattuito con l'OCC oltre IVA al netto degli acconti già versati all'Organismo salvo eventuale rideterminazione del compenso.

Riguardo la liquidazione del patrimonio, la segreteria procede ad inviare al Referente il programma di liquidazione ricevuto dal gestore per l'insinuazione al passivo.

Il Referente predispone la domanda di ammissione al passivo della procedura al netto degli acconti già ricevuti.

LIQUIDAZIONE COMPENSI

La segreteria procede a:

- emettere la fattura elettronica per l'acconto iniziale e in caso di versamento effettuato dal sovraindebitato sul conto dell'Ordine non seguito al deposito della pratica, procede al rimborso della somma.
 - controllare i versamenti effettuati dal sovraindebitato nel corso degli anni
 - riscontrare il versato con il compenso determinato
 - ripartire l'80% del compenso tra i gestori nominati. Tale compenso sarà comprensivo del cap e delle spese sostenute. Si precisa inoltre che il compenso al gestore, al momento del pagamento, sarà diminuito della parte residuale del fondo anticipato non utilizzata per le spese documentate
 - invio dei conteggi ai gestori
 - controllo della fattura inviata dai gestori
 - effettuazione bonifici
-

ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE

Oltre a procedere all'archiviazione delle pratiche andate a buon fine (il Referente emette il provvedimento su segnalazione della segreteria), la segreteria segnala al Referente quelle pratiche che in corso d'anno si estinguono o per rinuncia del debitore o per mancata accettazione del compenso.

Spetterà al Referente provvedere a predisporre gli atti conseguenti e alla segreteria procedere alla loro notifica a mezzo p.e.c. o raccomandata A.R..

MONITORAGGIO DELLE PRATICHE PER DATI STATISTICI DEL MINISTERO.

Questa attività è piuttosto complessa: occorre la collaborazione dei gestori i quali dovranno comunicare, a mezzo modulistica predisposta dal Ministero, i dati riferiti ai piani omologati dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di rilevazione distinguendo se trattasi del piano del consumatore, dell'accordo o di liquidazione del patrimonio.

Inoltre nei prospetti, oltre ad indicare la quantità delle pratiche, vengono riportati, a secondo delle casistiche, anche valori economici.

Alla luce di quanto sopra, si precisa che tale attività coinvolge un arco temporale molto ampio dovuto al protrarsi delle procedure.

ELENCO DEI GESTORI.

La segreteria riceve le domande dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nel caso specifico Avvocati, Dottori Commercialisti nonché tutti gli iscritti nella sezione A dell'Albo commercialisti, redatte secondo la modulistica ministeriale e, una volta vagliate dal Referente, vengono trasmesse al Ministero per l'iscrizione al Registro.

Ricevuto il decreto di nomina, la Segreteria procede a comunicare ai gestori l'avvenuta iscrizione all'OCC.

Attualmente il Registro è costituito da 153 gestori di cui 36 con iscrizione avvenuta nel corso del 2020.

OBBLIGO FORMATIVO DEI GESTORI

I gestori per il mantenimento dell'iscrizione al Registro, sono tenuti all'aggiornamento biennale con l'obbligo di maturare n. 40 crediti.

Essendo terminato il 27/01/2018 il periodo transitorio che esonerava i gestori dalla formazione per i tre anni successivi all'entrata in vigore del DM n. 202/2014, la decorrenza del suddetto obbligo andrà a variare a seconda della seguente casistica:

in caso di professionista che sia diventato gestore della crisi usufruendo della normativa transitoria, ovvero con il requisito delle quattro procedure, l'obbligo formativo biennale di 40 ore è iniziato a decorrere dal 28/01/2018 (biennio 28/01/2018 al 28/01/2020 e seguenti);

in caso di professionista che sia diventato gestore della crisi tramite il requisito della frequenza di un corso di formazione iniziale di 40 ore, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dalla data di iscrizione nel registro (data del P.D.G. del singolo gestore).

OBBLIGO FORMATIVO DEI GESTORI per il biennio in corso

Chi si è iscritto con i 4 incarichi, la prossima scadenza formativa è quella del **28 gennaio 2022** con obbligo di aver maturato, a quella data, n. 40 ore di formazione ai sensi del D.M. 202/2014.

Coloro che si sono iscritti con il corso di formazione, devono fare riferimento, per il calcolo della decorrenza del biennio, alla data del Pdg di iscrizione comunicato dalla segreteria.

La **L. 176/2020**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con **entrata in vigore dal 25 dicembre 2020**, reca la “**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**”.

La **L. 176/2020** introduce **importanti novità in relazione alla Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012)** prevedendo, all'**articolo 4 ter**, una **semplificazione delle procedure di accesso** per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle **procedure pendenti alla data di entrata in vigore della stessa Legge**.

D.L. 28/10/2020 N. 37 conv. Con modificazioni nella L. 18/12/2020 n. 176

Comma 1

il comma 1 modifica gli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 12 bis, 13, 14-ter, 14-decies e 14-terdecies

Comma 2

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

D.L. 28/10/2020 N. 37 conv. Con modificazioni nella L. 18/12/2020 n. 176

Comma 3

Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, **istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore**, redatti in conformità a quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

D.L. 28/10/2020 N. 37 conv. Con modificazioni nella L. 18/12/2020 n. 176

Comma 4

Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

D.L. 28/10/2020 N. 37 conv. Con modificazioni nella L. 18/12/2020 n. 176

Art. 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

Comma 1-quinquies.

Art. 9 Deposito della proposta

Comma 3-bis.3.

L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato gli eventuali accertamenti pendenti.

definizione più estesa di “consumatore”, sostituendo l'[articolo 6, comma 2, lett. b\), L. 3/2012](#): deve considerarsi tale non solo la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ma anche **l'eventuale socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (s.n.c.) IV (s.a.s.) e VI (s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.**

È inoltre stato espressivamente previsto che l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

La **L. 176/2020** prevede l'inserimento nella **L. 3/2012** del nuovo [articolo 7 bis](#) che disciplina le **procedure familiari**, di fatto anticipando un istituto innovativo previsto con il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.

Il nuovo [articolo 7 bis](#) disciplina la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

Possono essere considerati **membri della stessa famiglia**, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un'unione civile e i conviventi di fatto.

In questi casi, comunque, le **masse attive e passive rimangono distinte**.

LA MERITEVOLEZZA

L' emendamento introduce una novità al concetto di meritevolezza del consumatore:

Non si deve più fare riferimento alla sua colpa lieve o impudenza e pertanto viene meno ogni riferimento alla proporzionalità del ricorso al credito rispetto alla capacità patrimoniale

L' art. 12 bis comma 3) viene sostituito dall' Art. 7, 2 comma lettera d – ter) che espressamente prevede l' inammissibilità quanto il consumatore ha determinato la situazione di dovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Nulla cambia invece per le altre due procedure.

MANCATA ADESIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

All'[articolo 12 L. 3/2012](#) è stato inserito l'importante **comma 3 quater**, che prevede che **il Tribunale omologhi l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione dell'Amministrazione finanziaria**, quando l'adesione è decisiva ai fini del **raggiungimento delle percentuali previste dall'[articolo 11, comma 2](#)** e quando, anche sulla base di quanto risulta dalla relazione dell'Occ, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**.

ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI Art. 7 c.1
L3/2012

PIANO DEL
CONSUMATORE
Art. 7 c.2 bis L.3/2012

LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO Art. 14
Ter L. 3/2012

DEBITORE
INCAPIENTE Art. 14
quaterdecies
L.3/2012

La novità introdotta dalla L. 176/2020 è quella dell'esdebitazione del debitore
incapiente



DEBITORE INCAPIENTE Art. 14 quaterdecies L.3/2012



Il **debitore persona fisica meritevole**, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'**esdebitazione** solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di **pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice**, nel caso in cui **sopravvengano** utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. A tal fine non sono da considerarsi utilità eventuali finanziamenti ricevuti.

→

DEBITORE INCAPIENTE Art. 14 quaterdecies L.3/2012



La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.



DEBITORE INCAPIENTE Art. 14 quaterdecies L.3/2012



Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.



DEBITORE INCAPIENTE Art. 14 quaterdecies L.3/2012



L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.



DEBITORE INCAPIENTE Art. 14 quaterdecies L.3/2012



I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.

Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

→

DEBITORE INCAPIENTE Art. 14 quaterdecies L.3/2012



L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.



PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA



ACCORDO	P. CONSUMATORE	LIQUIDAZIONE P	INCAPIENTE
Tutti i soggetti non fallibili	Consumatore persona fisica	Tutti i soggetti non fallibili	Consumatore persona fisica
	Debiti estranei attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale(socio società)		
Proposta ai creditori % minima anche ai Chirografi	Proposta ai creditori % minima anche ai chirografi	Offerta ai creditori Tutto il patrimonio 2740 C.C.	Anche senza utilità per i creditori PRESENTE E FUTURA
Non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti a nessuna di queste procedure	Non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti a nessuna di queste procedure	Non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti a nessuna di queste procedure	Una sola volta nella vita
Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte	Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte	Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte	Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte

PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA



ACCORDO	P. CONSUMATORE	LIQUIDAZIONE P	INCAPIENTE
abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori	Ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode		
Ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis (risoluzione - revoca	Ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis (risoluzione - revoca	Ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis (risoluzione - revoca	
Ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale	Ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis (risoluzione - revoca	Ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis (risoluzione - revoca	Ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis (risoluzione - revoca
Accesso all'imprenditore agricolo			
L'accordo di composizione delle società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili		La liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili	

All'[articolo 8 L. 3/2012](#) è stata prevista la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la **falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione** nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.


È stata prevista anche la possibilità che la proposta di piano del consumatore **preveda il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca** iscritta sull'abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito.

**SOVRAINDEBITAMENTO ED EMERGENZA ECONOMICA DA PANDEMIA
COVID -19**

**introduzione alle modifiche alla L.3/2012 sulla composizione della crisi
da sovraindebitamento**

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00

DIGITAL TALK



INTERVENGONO

Renato Rordorf - già Presidente emerito della Corte di Cassazione

Carlo Calvaresi - Presidente del Tribunale di Teramo

Antonio Trommino - Presidente ADR e Crisi Commercialisti & Avvocati

Maria Lucetta Rusotto - Università di Firenze DISEI - ADR e Crisi Commercialisti & Avvocati

Walter Strozzi - Università di Teramo - ADR e Crisi Commercialisti & Avvocati



Piattaforma Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/88200197789?pwd=MXZOdGZyMWNNdzR2ZnhmVXpYalFVZz09>



GRAZIE PER L'ATTENZIONE.
